



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Trapani



FONDAZIONE COMMERCIALISTI TRAPANI
(Fondata dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Trapani)



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Marsala

IL LAVORO DEL COMMERCIALISTA NELL'ERA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE TRA OPPORTUNITA' E RISCHI

Venerdì 31 maggio 2024 dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Museo Regionale Agostino Pepoli – Sala Conferenze
via Conte A. Pepoli - Trapani

IL LAVORO DEL COMMERCIALISTA NELL'ERA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE TRA OPPORTUNITA'E RISCHI





Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Trapani



FONDAZIONE COMMERCIALISTI TRAPANI
(Fondata dal Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di Trapani)



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Marsala

L'algoritmo VE.R.A. dell'Agenzia delle Entrate per l'analisi del rischio fiscale ed il ruolo di garanzia del commercialista nella difesa del contribuente

dott. Floriana Carlino

Approccio basato sui dati per analisi del rischio di evasione fiscale in Italia



CIRCOLARE N. 21/E del 20 giugno 2022

« A fronte delle diverse previsioni normative introdotte nel corso degli ultimi due anni per fronteggiare la crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenzia delle entrate è stata chiamata a fornire un particolare contributo, sia sotto il profilo della pronta erogazione di servizi ai contribuenti sia per quanto concerne la prevenzione e il contrasto all'evasione fiscale e alle frodi.

Con riferimento alle attività di prevenzione e contrasto, l'«Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2022-2024» ha previsto un significativo incremento delle comunicazioni per la promozione della compliance (c.d. lettere di compliance), con l'indicazione di incrementare il personale dedicato a tale attività e **di potenziare le infrastrutture tecnologiche e gli algoritmi di selezione, nonché l'interoperabilità delle banche dati**, sfruttando al massimo i flussi informativi derivanti dallo scambio automatico di informazioni previsto dalle Direttive europee e dagli Accordi internazionali, e da quelli derivanti dalla fatturazione elettronica integrati con quelli generati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle transazioni verso i consumatori finali...»

LE FONTI NORMATIVE PER UTILIZZO IA NELL'ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE
L. 27/12/2019 n. 160 – (legge di bilancio 2020)
Art. 1, commi 682-684

Articolo 1 comma 682

In vigore dal 01/01/2020

682. Per le attività di analisi del rischio di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento all'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **l'Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.**



LE FONTI NORMATIVE PER UTILIZZO IA NELL'ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 cd. «SALVA ITALIA»
art. 11, commi 2 e 4

Inserire titolo

4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo **sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione**. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione. ***((Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità, anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.))***



ANAGRAFE TRIBUTARIA

Art. 7 comma 6 DPR 605/1973 - Comunicazioni all'anagrafe tributaria.

In vigore dal 14/12/2021 Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 186 Articolo 4

.....Le aziende, gli istituti, gli enti e le società devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'art. 6. Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.

Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.....



ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del comma 2 del presente articolo **sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione**. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.*((Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità, anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.))*



ALGORITMO AGENZIA ENTRATE

VERA – Verifica Rapporti finanziari

- 1- **GPDP** Parere sullo schema di decreto attuativo dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2019, n.160 – PROVV. N. 453 del **22 dicembre 2021**
- 2- **MEF DECRETO 28 giugno 2022** “Attuazione dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 682 del medesimo articolo 1. (GU n.152 del 1-7-2022)
- 3- **GPDP** - Valutazione di impatto sulla protezione dati relativa al trattamento “Analizzare rischi e fenomeni evasivi/elusivi tramite l'utilizzo dei dati contenuti nell'Archivio dei rapporti finanziari e l'incrocio degli stessi con le altre banche dati di cui dispone l'Agenzia delle entrate”- Articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - **30 luglio 2022**



DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (DPIA)
ALGORITMO VE.RA. – VERifica RApporti finanziari – Agenzia Entrate
pubblicazione sul sito dell'AGENZIA delle ENTRATE - **estratto DPIA dal 19.05.2023**
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/analisi-basate-sui-dati-archivio-dei-rapporti-finanziari>

L'archivio dei rapporti finanziari costituisce un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria ed è una base dati che contiene le informazioni relative:

- ai conti correnti e agli altri rapporti finanziari di cui un contribuente è titolare o può disporre sulla base di deleghe o procure ad operare (c.d. "sezione anagrafica")
- alle movimentazioni contabili in forma aggregata, al saldo iniziale, a quello finale e, per alcune tipologie di conto, al valore medio di giacenza, che interessano in un anno solare ciascun rapporto continuativo, nonché alle operazioni c.d. "extra-conto", vale a dire effettuate al di fuori di un rapporto continuativo con l'intermediario finanziario (c.d. "sezione contabile").



ELENCO E STRUTTURA BANCHE DATI

INTEROPERABILITA'

Per quanto riguarda, invece, le banche dati che verranno utilizzate per creare i dataset di analisi (e, quindi, di controllo), nella valutazione di impatto sono riportate, oltre all'Archivio dei rapporti finanziari, quelle relative a:

- dati anagrafici, dichiarativi, accertamenti e controlli, spesometro, fatture elettroniche (cc.dd. “dati fattura” e “dati fattura integrati”), corrispettivi telematici, Intrastat, IndexVies, bollette doganali, esiti contabili, registro, catasto, osservatorio mercato immobiliare, versamenti F24 e F23,
- Anagrafe nazionale popolazione residente, Bureau van Dijk (BVD), motorizzazione, scambi internazionali (DAC1, DAC2, FATCA e CRS), rendicontazione dati nazionali paese per paese (CbCR - DAC4), monitoraggio fiscale, esterometro, depositi fiscali (costituzione garanzia per l'estrazione di carburanti), depositi IVA (dichiarazione sostitutiva dei requisiti di affidabilità, prestazione della garanzia),
- deroga alla limitazione all'uso del contante, canone TV, visto di conformità e professionisti abilitati, associazioni e società sportive
- registri pubblici CCIAA compresi i dati dei bilanci, cooperative, rinnovo patenti, banca dati equidi (BDE), dati INPS (aziende e contributi artigiani e commercianti), proprietà di beni mobili (dati PRA/ACI/MCTC e beni in godimento ai soci);
- bonifici per detrazioni, dati dai Comuni (smaltimento rifiuti, DIA edilizia), contratti di locazione breve,
- comunicazioni compagnie assicurative (premi e contratti e dati dei sinistri), contributi previdenza complementare, contributi previdenziali (riscatto laurea per gli inoccupati), dati delle circoscrizioni aeroportuali, dati delle società di calcio, dati delle strutture sanitarie private, esenzione da imposizione di interessi, premi e obbligazioni e titoli simili, utenze..



DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (DPIA)
ALGORITMO VE.RA. – VERifica RApporti finanziari – Agenzia Entrate
pubblicazione sul sito dell'AGENZIA delle ENTRATE - **estratto DPIA dal 19.05.2023**
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/analisi-basate-sui-dati-archivio-dei-rapporti-finanziari>

Con il provvedimento n. 276 del 30 luglio 2022 il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole rispetto al documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, nel predetto parere sono presenti alcune prescrizioni volte a massimizzare la trasparenza del trattamento dei dati e, in particolare, è previsto l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate: uno stralcio del summenzionato documento di DPIA; un documento descrittivo della logica di funzionamento degli algoritmi utilizzati nello svolgimento delle attività di analisi del rischio; l'informativa sul trattamento dei dati personali.

In ottemperanza a dette prescrizioni, nella presente sezione vengono pubblicati per la libera consultazione i citati documenti.

Documento di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (stralcio) - pdf

- [Documento illustrativo della logica degli algoritmi - pdf](#)
- [Informativa generale sul trattamento dei dati - pdf](#)
- [Faq - pdf](#)



ALGORITMO VE.RA. – VErifica RApporti finanziari – Agenzia Entrate

Art. 4 par 5 Reg.UE 679/2016

PSEUDONONIMIZZAZIONE DEI DATI

il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;



Parere del Garante Protezione Dati Personali su DPIA

Parere Garante punto 8 Tecniche di pseudonimizzazione dei dati

"Al riguardo, si osserva che utilizzare una metodologia che impedisca unicamente una "reidentificazione massiva" degli interessati (ossia "ricostruire con una singola operazione tutti i codici fiscali originali (o un numero significativo di essi)"), senza essere finalizzata a ostacolare una loro "reidentificazione puntuale o parziale" (e, quindi, possibile anche in assenza di informazioni aggiuntive, quali l'associazione tra il c.d. "identificativo fittizio" del contribuente e il suo codice fiscale), non costituisce una tecnica di pseudonimizzazione pienamente efficace. Occorre, pertanto, che l'Agenzia adotti efficaci tecniche di pseudonimizzazione dei dati nell'ambito dei trattamenti in esame, volte a ridurre in modo adeguato i rischi di reidentificazione degli interessati, anche al fine di assicurare, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, di integrità e riservatezza, e di privacy by design e by default e l'adempimento degli obblighi di sicurezza»





***INFORMATIVA SULLA LOGICA SOTTOSTANTE I MODELLI DI ANALISI DEL RISCHIO BASATI
SUI DATI DELL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI***

1 Premessa	2
2 Definizione di analisi del rischio fiscale	4
2.1 Contesto generale	4
2.2 Descrizione del processo di analisi	5
3 Basi informative utilizzate	7
4 Modelli di analisi	7
4.1 Approccio deterministico.....	10
4.2 Approccio stocastico	11
4.3 Algoritmo di ottimizzazione del processo di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo	13
ALLEGATO TECNICO.....	16

INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

PREMESSA

1 Premessa L'archivio dei rapporti finanziari costituisce un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria ed è una base dati che contiene le informazioni relative:

- ai conti correnti e agli altri rapporti finanziari di cui un contribuente è titolare o può disporre sulla base di deleghe o procure ad operare (c.d. "sezione anagrafica");
- alle movimentazioni contabili in forma aggregata, al saldo iniziale, a quello finale e, per alcune tipologie di conto, al valore medio di giacenza, che interessano in un anno solare ciascun rapporto continuativo, nonché alle operazioni c.d. "extra-conto", vale a dire effettuate al di fuori di un rapporto continuativo con l'intermediario finanziario (c.d. "sezione contabile").



INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

2 Definizione di analisi del rischio fiscale

In termini generali, l'analisi del rischio fiscale ricomprende le tecniche, le procedure e gli strumenti informatici utilizzati per individuare i contribuenti che presentano un elevato rischio fiscale, inteso come il rischio di operare, o aver operato, in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario; una volta individuate le posizioni fiscalmente rischiose, le stesse sono trasmesse alle articolazioni organizzative che si occupano dei controlli, che effettuano ulteriori approfondimenti e valutazioni al fine di individuare i soggetti nei cui confronti avviare un'attività istruttoria.



INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

2 Definizione di analisi del rischio fiscale - segue

....., il patrimonio informativo di cui dispone l'Amministrazione finanziaria, per essere correttamente valorizzato ed efficacemente utilizzato, richiede strumenti e tecniche di analisi sempre più evoluti e al passo con gli sviluppi tecnologici e metodologici, così da riuscire a trasformare i dati in informazioni e le informazioni in conoscenza, perseguendo altresì obiettivi di semplificazione, efficientamento del processo e riduzione dei costi complessivi e degli oneri a carico della collettività. In tale contesto, l'analisi del rischio in materia fiscale, grazie alla disponibilità e al tempestivo utilizzo delle informazioni rilevanti, **consente di operare interventi idonei a privilegiare la prevenzione ex ante, rispetto alla repressione ex post, nonché l'attuazione di azioni mirate** e un uso più efficiente delle risorse dell'Amministrazione, circoscrivendo i controlli **nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale** e con minore impatto su cittadini e imprese anche in termini di oneri amministrativi.



INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

2 Definizione di analisi del rischio fiscale -segue

Nell'ambito dei controlli fiscali, infatti, **il maggiore rischio per i diritti dei contribuenti non è tanto la quantità di dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, ma eventualmente la loro incompletezza e la visione "parziale" che ne deriva**, con conseguente possibile alterazione del quadro istruttorio complessivo e compromissione del principio di capacità contributiva e, in definitiva, dell'equità sociale e dell'equilibrio delle finanze pubbliche.



INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

4 Modelli di analisi

La scelta del modello di analisi tiene conto del fenomeno fiscale che si intende indagare, del patrimonio informativo disponibile nelle basi dati e del livello di qualità dei dati, preventivamente valutato.



INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

4 Modelli di analisi - segue

Le analisi del rischio di evasione possono essere basate:

- **sui dati dell'Archivio** che, dopo l'effettuazione di una prima elaborazione eseguita in applicazione del criterio di rischio individuato, vengono, successivamente, collegati alle informazioni presenti nelle altre banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate;

ESEMPIO: *si individua inizialmente una platea di contribuenti che, dalle informazioni dei saldi dei rapporti finanziari, presentano elevati incrementi patrimoniali in un determinato periodo d'imposta, rispetto alla media degli incrementi registrati per le annualità precedenti; tale platea viene successivamente analizzata in base ai dati dichiarativi e ad altre informazioni rilevanti disponibili in Anagrafe tributaria, al fine di individuare eventuali casi anomali da sottoporre a controllo o, viceversa, per escludere posizioni che risultano coerenti con gli elementi informativi acquisiti*



INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

4 Modelli di analisi - segue

- **sulle informazioni presenti nelle altre banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate,** alle quali, dopo l'effettuazione di una prima elaborazione eseguita in applicazione del criterio di rischio individuato, vengono successivamente collegati i dati dell'Archivio;

ESEMPIO: *la platea iniziale può essere costituita dai contribuenti, titolari di P.IVA, che operano in uno specifico settore economico e che dichiarano ricavi o compensi inverosimili per la categoria di appartenenza, alla luce di alcuni elementi desumibili dalle banche dati a disposizione dell'Agenzia, quali i costi per le materie prime, le spese per il personale, etc.; il riscontro con le movimentazioni in avere risultanti sui conti correnti, indicative della possibile presenza di ricavi o compensi non dichiarati, permette di selezionare contribuenti a maggior rischio fiscale, da sottoporre ad attività istruttoria*



INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

4 Modelli di analisi - segue

- **sui dati dell'Archivio integrati con le informazioni presenti nelle altre banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate, effettuando, successivamente, le elaborazioni necessarie a riscontrare il criterio di rischio individuato;**

ESEMPIO: *il criterio di rischio può consistere, con riferimento ad una specifica platea di professionisti e/o titolari di attività di impresa, nello scostamento significativo tra l'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati e gli importi dei flussi finanziari attivi risultanti dai dati dell'Archivio*



INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

4 Modelli di analisi - segue

- sui soli dati dell'Archivio;

ESEMPIO: *il patrimonio informativo dell'Archivio può essere utilizzato per individuare, anche sulla base di appositi analisi statistiche, anomalie rilevanti nella distribuzione di alcune variabili quali ad esempio, il numero di accessi alle cassette di sicurezza, la frequenza dell'apertura e/o chiusura di rapporti, l'elevata numerosità di conti correnti e altre tipologie di rapporti finanziari.*



INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

4 Modelli di analisi - segue

L'analisi del rischio basata sull'utilizzo dei dati contenuti nell'Archivio può avvalersi di approcci metodologici di tipo deterministico o stocastico, che possono essere così definiti:

- **analisi deterministica:** insieme dei modelli e delle tecniche di analisi basati sul raffronto e sull'elaborazione di dati, riferiti ad uno o più contribuenti ovvero ad uno o più periodi di imposta, volti a verificare, tramite criteri selettivi fondati su relazioni non probabilistiche, l'avveramento di un rischio fiscale, in tutto o in parte definibile prima dell'avvio dell'analisi;
- **analisi probabilistica:** insieme dei modelli e delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale ovvero di statistica inferenziale, consentono di isolare rischi fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere utilizzati per l'elaborazione di autonomi criteri selettivi, ovvero permettono di attribuire una determinata probabilità di accadimento ad un rischio fiscale noto;



INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

4.1 Approccio deterministico

I modelli deterministici sono basati sulla verifica di relazioni non probabilistiche tra grandezze fiscali, economiche e finanziarie, al fine fare emergere possibili violazioni. Si parla di relazioni non probabilistiche poiché i dati comparati sono connessi da una relazione di tipo certo, come può essere quella che intercorre tra gli importi indicati nelle certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta e l'ammontare del reddito imponibile dichiarato dal percipiente.

ESEMPIO: *con riferimento ad una platea di contribuenti titolari di P.IVA, la logica sottostante un modello di analisi deterministico può consistere nel confrontare gli importi delle operazioni imponibili risultanti dalle fatture elettroniche emesse in un determinato anno d'imposta con i ricavi e/o il volume d'affari indicato nei modelli dichiarativi per il medesimo intervallo temporale. L'eventuale significativo scostamento tra dette grandezze può essere ritenuto sintomatico della presenza di ricavi sottratti a tassazione, laddove non siano ravvisabili elementi e circostanze che possano giustificare tale discrasia.*



INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

4.1 Approccio deterministico

L'adozione di tale approccio integrato permette, tra l'altro, di concentrare le attività di controllo sulle posizioni che presentano un maggiore livello di rischio fiscale, espungendo, già in fase di analisi, quelle per le quali l'incongruenza tra redditi dichiarati e spese/investimenti effettuati sarebbe agevolmente giustificabile in sede di contraddittorio (il contribuente potrebbe eccepire, ad esempio, il ricorso a risparmi accumulati nei periodi di imposta precedenti).

Al tempo stesso, l'utilizzo dei dati finanziari disponibili nell'Archivio consente di focalizzare l'attenzione anche su profili apparentemente virtuosi in quanto caratterizzati da volumi di spesa coerenti con i redditi dichiarati, e che tuttavia presentano incrementi patrimoniali non compatibili con la capacità di risparmio desumibile dagli stessi redditi.



INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

4.2 Approccio stocastico

I metodi stocastici si basano sulla **modellazione probabilistica** dei dati finalizzata ad individuare contribuenti che presentano caratteristiche sintomatiche di un possibile rischio fiscale, mediante un percorso logico inverso rispetto a quello tipico dei metodi deterministici.

Mentre, infatti, **i modelli deterministici partono da un'ipotesi individuata a priori** - che mette in relazione le informazioni fiscali, patrimoniali e finanziarie - e ne verificano la coerenza, **i modelli stocastici** ricercano, mediante l'impiego di tecniche statistiche, **l'esistenza di profili segnaletici di comportamenti fiscalmente rischiosi**, identificando gruppi di soggetti caratterizzati da relazioni anomale tra le variabili di interesse.



INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

4.2 Approccio stocastico

In particolare, mediante un modello stocastico può stimarsi, per ciascun contribuente selezionato con un modello deterministico, la probabilità che l'esito di un'attività istruttoria nei suoi confronti dia luogo ad un'archiviazione (c.d. falso positivo); pertanto, tutti i soggetti per i quali tale probabilità risulti superiore ad una determinata soglia, possono essere esclusi dalla platea iniziale di riferimento, in modo da incrementare l'efficacia della selezione.

In maggior dettaglio, **i metodi di analisi probabilistica** possono essere classificati in **supervisionati e non supervisionati**.



INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

4.2 Approccio stocastico- segue

L'analisi supervisionata, detta anche **predittiva**, presuppone la disponibilità, su un campione di contribuenti (training set), di una variabile “risposta” (output) che rappresenta la grandezza che si intende predire per l'intera platea di soggetti. La variabile risposta può essere, ad esempio, la classificazione di un soggetto come “rischioso” o “non rischioso”, oppure il maggior imponibile IRPEF accertato in esito ad un'attività di controllo.

I metodi non supervisionati, a differenza di quelli supervisionati, non prevedono la presenza di una variabile di output nota a priori su un campione di soggetti, ma sono finalizzati ad individuare configurazioni dei dati associabili a comportamenti “rischiosi” da un punto di vista fiscale.

Un esempio di analisi non supervisionata può riguardare contribuenti per i quali, dall'analisi statistica delle distribuzioni delle variabili interessate, emerge un'anomala relazione tra consistenze patrimoniali risultanti dall'Archivio e i redditi dichiarati.



INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

4.3 Algoritmo di ottimizzazione del processo di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo

..... viene illustrata la logica sottostante un algoritmo già implementato dall'Agenzia delle entrate per supportare gli Uffici locali preposti al controllo nell'attività di selezione delle posizioni da sottoporre ad attività istruttoria. L'obiettivo dell'algoritmo è quello di consentire agli Uffici preposti al controllo di ordinare - secondo diversi criteri di priorità - le posizioni già individuate in esito ad un'analisi deterministica, così da ottimizzare i risultati e la calendarizzazione delle attività istruttorie.

L'algoritmo in questione è di tipo supervisionato e come training set è stata utilizzata la base dati riferita ai controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate il cui esito è noto e cristallizzato.



INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

4.3 Algoritmo di ottimizzazione del processo di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo

Partendo, quindi, dai dati relativi ai contribuenti già oggetto di controllo, sono state individuate le informazioni fiscalmente rilevanti in grado di predire l'esito delle attività istruttorie, analizzate distintamente per tipologia della "fonte di innesco" (i.e., motivi a base dell'inclusione del contribuente in una lista predisposta in base a specifici criteri di rischio, presenza di un processo verbale di constatazione, commissione di infedeltà dichiarative, coinvolgimento in schemi fraudolenti *et similia*).

Procedendo in tal senso, sono stati implementati due modelli:

- un primo modello finalizzato a predire, per ciascuna posizione in carico alla struttura territoriale, la probabilità che l'istruttoria dia esito negativo e che quindi la posizione venga archiviata;
- un secondo modello che, condizionatamente ad un esito positivo della fase istruttoria, e tenendo conto delle diverse tipologie di accertamento, produce una stima della probabilità di riscuotere gli importi accertati.



INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

4.3 Algoritmo di ottimizzazione del processo di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo

Da quanto esposto si evince che, mentre la prima fase della modellazione attiene alle decisioni prese dal personale preposto al controllo sulla base delle informazioni a sua disposizione, la seconda coinvolge invece anche le scelte effettuate dal contribuente in funzione della propria *propensione all'adempimento*. In particolare, il contribuente potrà reagire passivamente, oppure attivarsi in risposta alla notifica della pretesa da parte dell'Amministrazione fiscale.

Nel primo caso, il percorso si concluderà tipicamente con l'esito "Ruolo per mancata impugnazione"; nel secondo caso, invece, l'accertamento potrà evolvere in contenzioso, essere annullato in autotutela, o si potrà definire mediante un istituto deflattivo (es. acquiescenza, accertamento con adesione, mediazione etc.) dell'originaria pretesa tributaria, con conseguente possibile decremento di quest'ultima sino a un importo "condiviso".



INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

4.3 Algoritmo di ottimizzazione del processo di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo

Si sottolinea nuovamente che **lo schema descritto non determina** in alcun modo **l’emanazione di provvedimenti impositivi** nei confronti di contribuenti selezionati mediante **procedure totalmente automatizzate**. Al contrario, secondo la logica descritta, **il ruolo dei modelli di analisi è puramente ancillare**, essendo limitato al supporto delle strutture di controllo nella gestione di posizioni che sono venute all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria per motivi indipendenti dall’applicazione dei modelli stessi.

Infatti, come già rilevato, la variabile predittiva sarà associata esclusivamente ai soggetti per i quali è già stato deterministicamente individuato un rischio fiscale e non vincolerà in alcuno modo il personale addetto alle strutture di controllo.



ALLEGATO TECNICO

Agenzia Entrate Documento del 19 maggio 2023

ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLA LOGICA DEGLI ALGORITMI



ANALISI RISCHIO FISCALE e IA

- BANCHE DATI che alimentano i DATASET
- CATEGORIE DI DATI art. 23 par 2 lett b) GDPR disciplina in deroga e art 3, comma 2 decreto MEF
- TRASPARENZA DEI PROCESSI – rischio elevato e obbligo DPIA
- OBBLIGO PUBBLICAZIONE DPIA – almeno per estratto



INFORMATIVA LOGICA ALGORITMO

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5316839/Documento+illustrativo+della+logica+degli+algoritmi.pdf/672a3ef3-8cbf-a442-3b19-de910e751666>

PREMESSA

.....L'algoritmo in questione è di tipo supervisionato e come *training set* è stata utilizzata la base dati riferita controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate il cui esito è noto e cristallizzato.

Partendo, quindi, dai dati relativi ai contribuenti già oggetto di controllo, sono state individuate le informazioni fiscalmente rilevanti in grado di predire l'esito delle attività istruttorie, analizzate distintamente per tipologia della "fonte di innesco" (*i.e.*, motivi a base dell'inclusione del contribuente in una lista predisposta in base a specifici criteri di rischio, presenza di un processo verbale di constatazione, commissione di infedeltà dichiarative, coinvolgimento in schemi fraudolenti *et similia*).



DECRETO “ACCERTAMENTO”

D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13



RISCHIO FISCALE

Art. 2 D.Lgs .12 febbraio 2024 n. 13

3. Le informazioni presenti in tutte le basi dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone, ivi comprese quelle presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, nonché quelle memorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, **sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici per le attività di analisi del rischio fiscale**, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti.



CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PROPOSTA AUTOMATIZZATA

Art. 9 D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 - segue

1. La proposta di concordato e' elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacita' contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, **anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati** di cui all'articolo 22 del regolamento(UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni gia' nella disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

La predetta metodologia, predisposta per i contribuenti di cui agli articoli 10, comma 1, e 23, comma 1, con riferimento a specifiche attivita' economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditivita' individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. **La metodologia e' approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.**



CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PROPOSTA AUTOMATIZZATA

Art. 9 D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 –

.....

2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilit  dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libert  dei contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonch  le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta attraverso i programmi informatici di cui all'articolo 8.



ATTO IMPOSITIVO E ALGORITMO

PARERE DEL GARANTE SU VALUTAZIONE DI IMPATTO del 30.07.2022

Formante giurisprudenziale del Consiglio di Stato sull'utilizzo di algoritmi nei procedimenti amministrativi*:

- **Conoscibilità,**
- **Non esclusività**
- **Non discriminazione**

* Cfr in particolare Sent. sez. VI numero 2270/2019, 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019, 881/2020, 1206/2021)



ATTO IMPOSITIVO E ALGORITMO

- **il principio di conoscibilità**, in base al quale l'interessato ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali basati su trattamenti automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, sì da poterla comprendere;
- **il principio di non esclusività della decisione algoritmica**, secondo cui deve comunque esistere nel processo decisionale un intervento umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica (c.d. **human in the loop**);



ATTO IMPOSITIVO E ALGORITMO

- **il principio di non discriminazione algoritmica**, secondo cui “è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell’interessato e che impedisca tra l’altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell’origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell’appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell’orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti” (cfr. considerando n. 71 del Regolamento). In base a tale principio, pur dinanzi ad un algoritmo conoscibile e comprensibile, non costituente l’unica motivazione della decisione, occorre che lo stesso non assuma carattere discriminatorio.



LA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO HUMAN IN THE LOOP

- Art. 3 legge 241/1990
- Art. 41 Convenzione EDU
- Art. 24 Costituzione



DATA SCRAPING

L'evasione fiscale è come un macigno, tipo il terrorismo. Quando abbiamo 80-100 miliardi di evasione capiamo che si deve tutti collaborare, nel rispetto dei dati personali.

*Quello che si deve fare, ed è quello su cui stiamo lavorando con Agenzia delle Entrate e Sogei, è il cosiddetto **data scraping**, ovvero non fermarci a ragionare solo sui dati relativi all'attività professionale ma vedere pure gli elementi significativi del tenore di vita: professionisti e imprenditori vanno su internet e sui social e dicono dove sono stati in vacanza o in quale ristorante.»*

(Cfr. Vice-ministro dell'Economia e delle Finanze con delega al fisco Maurizio Leo - audizione in sede di Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria del 31.01.2024)

Cosa è il data scraping

Il termine “*data scraping*” si riferisce all'operazione di estrazione automatizzata di dati da pagine web, documenti online (ad esempio file pdf) o applicazioni social con lo scopo di ottenere informazioni strutturate che possano essere successivamente elaborate.



RISCHIO FISCALE

Art. 2 D.Lgs .12 febbraio 2024 n. 13

3. **Le informazioni presenti in tutte le basi dati** di cui l'Agenzia delle entrate dispone, ivi comprese quelle presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.605, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, nonché quelle memorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, **sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale**, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti.

